

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo n.42 - 02100 RIETI
Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

Gara aggregata espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. suddivisa in 60 lotti, unici ed infrazionabili, avente ad oggetto la fornitura di durata triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di dispositivi medico chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia riguardante il fabbisogno delle AA.SS.LL. Roma 5, Viterbo e Rieti.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno 31, del mese di Ottobre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, 02100 Rieti, C.F. e Partita IVA 00821180577 nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, conferita con deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 e s.m.i., da una parte

E

La Soc. Alcon Italia S.p.a., con sede legale in Milano Via G. RICHARD 1/B P.IVA 07435060152 nella persona del Legale Rappresentante / dell'Amministratore Unico PROCURATORE DOTT. [REDACTED] nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] (di seguito denominata per brevità "Aggiudicatario"),

PREMESSO CHE

- a. con DCA n. U00369 del 29.07.2015 sono state costituite n. 3 Aree di Aggregazione per lo svolgimento di gare in forma aggregata, in particolare l'Area 1 ricomprende le ASL Rieti, ASL Viterbo, ASL Roma F e ASL Roma G;
- b. con DCA n. U00606 del 30.12.2015 la ASL Roma F e la ASL Roma G sono state ridenominate rispettivamente in ASL Roma 4 e ASL Roma 5 con decorrenza dal 01 gennaio 2016;
- c. con deliberazione n. 506 del 28.07.2016 la ASL Roma 5, quale capofila dell'Area di Aggregazione 1, ha indetto una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma, del D.Lgs 50/2016, per la fornitura triennale, con eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi, di dispositivi medico chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia, suddivisa in n. 60 lotti, riguardante il fabbisogno delle AA.SS.LL. Roma 5, Viterbo e Rieti;
- d. con deliberazione della ASL Roma 5, n. 227 del 04 aprile 2018 così come modificata e rettificata con deliberazioni nn. 321 del 2.5.2018 e 576 del 11.7.2018 sono state definite le ditte aggiudicatarie dei singoli lotti;
- e. con deliberazione n. 56 del 29 gennaio 2019, la ASL Rieti ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione, con deliberazione della ASL Roma 5 n. 227 del 04 aprile 2018 così come modificata e rettificata con deliberazioni nn. 321 del 2.5.2018 e 576 del 11.7.2018, della procedura di gara espletata in forma aggregata per la fornitura triennale, con eventuale

- rinnovo di ulteriori dodici mesi, di dispositivi medico chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia riguardante il fabbisogno delle AA.SS.LL. Roma 5, Viterbo e Rieti;
- f. la società Alcon Italia S.p.a. è risultata aggiudicataria dei lotti Lotto n.20, 35, 41;
- g. l'Aggiudicatario, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente tutto quanto riportato in calce al presente contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica si intendono integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

- a. dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza;
- c. dalle clausole del disciplinare di gara, dal capitolato speciale e ogni altro atto della procedura in oggetto, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dall'Aggiudicatario, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto.
- d. dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- e. dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
- f. dal Codice Civile, dalla L. 575/65 e s.m.i., dal D.P.R. 252/98, dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Aggiudicatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla ASL Rieti;

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto generale

Fornitura triennale di dispositivi medici chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia, utilizzato dalla UOC Oftalmologia presso la S.O. di Oftalmologia dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, relativo ai seguenti lotti: lotto 20 "lenti intraoculari", CIG 6741809CC6, CIG derivato

7848149170 - lotto 35 "Materiale per apparecchiature in uso", CIG 67420270B0, CIG derivato 7848155662 - lotto 41 "custom pack retina", CIG 6742374F06, CIG derivato 78481588DB.

Con il presente contratto l'Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL di Rieti ad eseguire la fornitura aggiudicata a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nel presente contratto.

Articolo 3. Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata di 36 mesi, decorrenti dal 01/12/2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, nelle more del perfezionamento della procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

Articolo 4. Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione

Il corrispettivo dovuto alla Soc. Alcon Italia S.p.a. è quello riportato nel prospetto riepilogativo di aggiudicazione di cui alla delibera n.576 del 11.07.2018 della ASL Roma 5, tenuto conto delle effettive forniture di materiale (All. 1), per un importo complessivo triennale pari a circa €335.805,00, adeguato all'effettiva fornitura del materiale.

Il predetto corrispettivo si riferisce a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all'Aggiudicatario. Qualsiasi terzo, pertanto, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della ASL Rieti.

Tutti gli oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Aggiudicatario in ragione del presente appalto.

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quanto previsto all'art. 11 "revisione prezzi" del presente contratto.

Articolo 5. Obbligazioni specifiche del fornitore

L'Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

- a. fornire i prodotti oggetto del Lotti n.20, 35, 41, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli altri atti di gara;
- b. osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'ASL di Rieti, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
- d. erogare la fornitura oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;

- e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- f. dare immediata comunicazione alla ASL di Rieti di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto;
- g. dare tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti dei casi in cui non sia possibile garantire la consegna nei termini indicati all'art. 6 del presente contratto, ed il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore per eventi straordinari non prevedibili;
- h. manlevare e tenere indenne l'ASL di Rieti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 6. Modalità e termini di esecuzione della fornitura

I prodotti forniti devono pervenire presso la UOC Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici - UOS Assistenza Farmaceutica Ospedaliera – sita all'interno dell'Ospedale “S. Camillo de Lellis”, Viale J.F. Kennedy snc, 02100, Rieti (RI) – e presso la UO Oftalmologia – sita presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, Voc. Filoni n. 1 – mediante idonei mezzi di trasporto, in imballi idonei atti a garantire i prodotti da qualsiasi danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. Detti imballi devono garantire l'integrità, la corretta conservazione, il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e tutto quanto previsto dalle normative vigenti in materia, nel rispetto, tra l'altro, di quanto previsto dall'art. 5 “Caratteristiche del confezionamento ed etichettatura, imballo e trasporto” del Capitolato Speciale.

Anche durante le fasi di consegna dei prodotti dovranno essere osservate idonee modalità di conservazione degli stessi.

I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della lettera di reintegro da parte dell'Aggiudicatario. In caso di urgenza motivata la consegna dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della lettera di reintegro da parte dell'Aggiudicatario.

Articolo 7. Controlli delle forniture.

I controlli sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati dall'Aggiudicatario ed il documento di trasporto saranno effettuati dal personale deputato afferente alla UOC Politiche del Farmaco e dei dispositivi medici – UOS Assistenza Farmaceutica Ospedaliera.

La firma all'atto del ricevimento della merce attesta esclusivamente la rispondenza del numero dei colli inviati, non comportando l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

Data l'impossibilità di periziare tutti i prodotti all'atto del ricevimento, l'Aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo.

In ogni momento la ASL di Rieti potrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'Aggiudicatario.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

La ASL di Rieti metterà a disposizione, per il ritiro, la merce e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Qualora l'Aggiudicatario non provveda al ritiro della merce, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione la ASL potrà procedere allo

smaltimento dei prodotti a spese dell'Aggiudicatario, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo pec.

L'Aggiudicatario dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti non accettati, concordando con la ASL le modalità del ritiro. L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.

La ASL Rieti si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica.

Le eventuali spese per perizie, che nel corso della fornitura la ASL Rieti intendesse far eseguire, saranno a carico dell'aggiudicatario qualora non venisse riscontrata la rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali.

I prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originali.

L'Aggiudicatario in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell'avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti per caratteristiche tecniche e materiali alla documentazione tecnica, la ASL Rieti potrà, ai sensi dell'art.17, comma 1, risolvere di diritto il contratto.

Articolo 8. Conto deposito

Per i lotti n. n.20, 35, 41 non è prevista la costituzione di alcun conto deposito.

L'Aggiudicatario, per i prodotti di cui ai Lotti di interesse ASL, costituisce un Conto Deposito presso la ASL Rieti per le necessità della UOC Oftalmologia del P.O. di Rieti e della Casa della Salute di Magliano Sabina.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'attivazione del Conto Deposito entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione all'uopo inoltrata da parte della UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi. I prodotti sono consegnati e conservati in ragione del beneficio di pronto utilizzo.

La proprietà delle lenti rimane dell'Aggiudicatario fino al loro impianto.

La responsabilità sulla corretta conservazione dei prodotti in conto deposito è a carico della ASL Rieti che si impegna ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui lo stesso è stato progettato e ad informare immediatamente l'Aggiudicatario di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.

La ASL Rieti risponde del deperimento e deterioramento (ad esempio: per danni, furti, manomissioni) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire e mantenere in conto deposito un quantitativo di lenti pari a quanto riportato negli elenchi che verranno forniti dalla ASL di Rieti.

L'impresa si obbliga per tutta la durata del contratto a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.

L'Aggiudicatario provvederà, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro i termini di consegna previsti all'art. 6 del presente contratto, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera di reintegro, che sarà inviata dal Responsabile dell'attività di Sala Operatoria Oculistica (dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e della Casa della Salute di Magliano Sabina) a mezzo fax all'indirizzo indicato dall'Aggiudicatario.

A seguito dell'avvenuta utilizzazione dei prodotti, saranno pertanto emessi:

1. una "lettera di reintegro", trasmessa dal Responsabile dell'attività di Sala Operatoria Oculistica (dell'Ospedale S. Camillo De Lellis di Rieti e della Casa della Salute di Magliano Sabina) all'Aggiudicatario ed alla UOS Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, nella quale saranno indicati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare (codice, descrizione prodotto, quantità, misura);
2. un "ordine di acquisto", inoltrato dalla UOS Assistenza Farmaceutica Ospedaliera all'Aggiudicatario per la successiva fatturazione dei prodotti impiantati.

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla ASL di Rieti della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all'utilizzo del bene.

L'Aggiudicatario provvederà quindi a fatturare la merce utilizzata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo "ordine di acquisto", nonché tutto quanto previsto all'art.12, comma 3, del presente contratto.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza della lettera di reintegro.

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere presso il proprio magazzino un'adeguata scorta al fine di assicurare la tempestività dei rimpiazzi.

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte della S.O. Oculistica dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e della Casa della Salute di Magliano Sabina non esonera l'Aggiudicatario per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori della ASL di Rieti o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento.

L'Aggiudicatario si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso la ASL di Rieti nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore.

L'Aggiudicatario è responsabile del monitoraggio della scadenza dei prodotti forniti in conto deposito.

Per tale ragione con periodicità almeno semestrale, il personale della ditta Aggiudicataria, previo appuntamento, provvederà, in contraddittorio con il Direttore dell'UOC Oftalmologia, o suo delegato, ad effettuare l'inventario del materiale giacente, verificando sia i prodotti presenti, sia le scadenze dei medesimi che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. Nel caso tale periodo sia inferiore a 1/3 della validità massima, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione gratuita del prodotto.

La ASL Rieti si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità ad acquistare presso altre imprese il materiale non consegnato, con addebito, all'Aggiudicatario inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

In caso di non conformità della fornitura e del conseguente rifiuto della stessa, non seguita da una tempestiva sostituzione entro due giorni lavorativi, la ASL di Rieti avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Articolo 9. Innovazione tecnologica

Qualora l'Aggiudicatario, durante il periodo contrattuale, metta in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative), ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre alla ASL Rieti la sostituzione dei prodotti, a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto. L'Aggiudicatario sarà autorizzato, previa valutazione tecnica della ASL Rieti, con comunicazione scritta alla fornitura dei prodotti proposti. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Articolo 10. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.

La ASL Rieti, con riferimento al comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento (o una diminuzione) delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicatario, che ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte previste dal presente contratto, l'aumento sull'ammontare dell'intera fornitura non superiore al 20% dell'importo complessivo del contratto.

L'Aggiudicatario non può opporre il diritto di risoluzione del contratto o il diritto di negoziare lo svolgimento delle prestazioni a condizioni diverse da quelle pattuite.

Rimane escluso per l'Aggiudicatario, in caso di diminuzione della fornitura, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo ad ogni titolo, anche risarcitorio.

Articolo 11. Revisione prezzi

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi saranno ancorati all'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente la fornitura.

Dal primo mese successivo alla scadenza del 1° anno, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale, nell'anno successivo, su richiesta dell'Aggiudicatario, i prezzi saranno aumentati o ridotti di un importo pari alla percentuale di variazione, secondo le tabelle indicate nella G.U. a cura dell'ISTAT.

Qualora nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) e/o gare regionali, comprendessero anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori, la ASL Rieti chiederà all'Aggiudicatario l'adeguamento al ribasso dei prezzi rispetto a quelli praticati nelle procedure aggiudicate dalla CONSIP e/o gare regionali, con facoltà delle stesse di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità.

Articolo 12. Fatturazione e Pagamenti

L'Aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere etc., approvata con DCA n. 000308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

L'Aggiudicatario procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Azienda Sanitaria Locale Rieti – Via del Terminillo n. 42

– 02100 Rieti Codice Fiscale/P.IVA 00821180577, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFX1HE.

L'Aggiudicatario dovrà emettere fattura con cadenza mensile.

Ciascuna fattura emessa dovrà riportare il CIG derivato, nonché indicare con precisione il numero e la data dell'ordine emesso dalla ASL Rieti, il tipo e la quantità del prodotto consegnato nonché far riferimento agli specifici documenti di trasporto emessi.

In caso di applicazione di eventuali penali verrà escussa la fideiussione e nel caso in cui la fideiussione non risulti sufficiente, l'importo potrà essere decurtato dalle fatture ovvero da ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

Nessun corrispettivo è dovuto all'Aggiudicatario in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. La ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

L'importo delle fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura.

Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dell'Aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere arbitrariamente le prestazioni previste dal contratto. Qualora l'Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, quest'ultimo sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Rieti e dovuti a tale interruzione.

Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., è *IBAN IT95H0100501600000000007228 - BNL - Ag. in sede succ.le Metropolitana "San Fedele"- Filiale 00067- Piazza San Fedele,3- 20121 MILANO*

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla ASL Rieti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La ASL di Rieti verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita la clausola di cui sopra.

Con riferimento ai subcontratti, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla ASL di Rieti, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della ASL Rieti richiedere copia del contratto tra l'Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

L'Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL di Rieti, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa.

L'Aggiudicatario deve riportare il codice CIG derivato assegnato alla fornitura dei singoli Lotti, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, in particolare nei documenti di trasporto e nelle fatture.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 14. Trasparenza

L'Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15. Responsabilità civile

L'Aggiudicatario si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, esonerando al riguardo la ASL di Rieti da ogni responsabilità. L'Aggiudicatario assume in proprio anche ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni dell'Aggiudicatario, della ASL di Rieti e di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso Aggiudicatario, anche se eseguite da terzi.

Articolo 16. Sanzioni per eventuali inadempimenti e Penali

Fermo restando quanto previsto dai successivi articoli “Risoluzione del Contratto” e “Recesso del Contratto” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno:

- in caso di ritardo di consegna, non imputabile alla ASL di Rieti ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale e richiamati all’art. 6 del presente contratto, o di sostituzione del materiale oggetto della fornitura ovvero nel caso la somministrazione dei beni fosse eseguita solo parzialmente, la ASL di Rieti si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata nei termini.
- la ASL Rieti si riserva anche la facoltà di applicare una penale forfettaria di €1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato e nel presente contratto non eliminati a seguito di nota scritta della ASL di Rieti.
- In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la ASL di Rieti potrà rivalersi, senza alcuna formalità e in qualsiasi momento, sulla cauzione prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
- deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e in tutta la documentazione di gara; in tali casi, la ASL di Rieti applica all’Aggiudicatario le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
- gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti capoversi, vengono contestati per iscritto all’Aggiudicatario dalla ASL Rieti; l’Aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute, ad insindacabile giudizio della ASL di Rieti, accoglibili, ovvero alla contestazione non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
- la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
- l’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL Rieti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni;
- l’applicazione della penale non solleva l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

Articolo 17. Risoluzione del contratto

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), tra cui rientrano tutti i casi previsti dall’art. 15 del Capitolato Speciale che si intendono qui richiamati, la ASL di Rieti potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, a tutto rischio dell’Aggiudicatario, nei seguenti casi, previa

comunicazione da effettuarsi con raccomandata a/r:

- a) reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiali;
 - b) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale Lazio n. 16/2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
 - g) qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i;
 - h) qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 14 del presente contratto, ovvero l’Aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c, per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione;
 - i) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 (rif. Art. 20 del presente contratto);
- In tutti i predetti casi di risoluzione, la ASL Rieti ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Articolo 18. Recesso del contratto

La ASL Rieti si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. da comunicare all’Aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni solari prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura e nel caso in cui, nel corso della fornitura, nella Regione Lazio o da parte di CONSIP dovessero essere aggiudicate gare per la medesima tipologia di prodotti a prezzi più convenienti e l’Aggiudicatario non abbia convenuto l’adeguamento a ribasso dei prezzi offerti.

Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la ASL Rieti. L’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 19. Brevetti industriali e diritti d’autore

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della ASL di Rieti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Aggiudicatario esonererà e terrà indenne la ASL di Rieti assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della ASL.

Articolo 20. Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dalla ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione "Anticorruzione – Anno 2014", e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice di comportamento aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ASL di Rieti, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Aggiudicatario assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, la ASL di Rieti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 21. Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della ASL Rieti una garanzia fideiussoria nella misura prevista dal disciplinare di gara per ciascun lotto di aggiudicazione.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La ASL di Rieti ha dunque il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 22. Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, la Società, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 23. Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la ASL di Rieti e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti, previa comunicazione alla ASL Rieti – UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 24. Personale

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare scrupolosamente quanto previsto all'art. 26 del Capitolato Speciale nonché tutte le disposizioni di legge inerenti alla fornitura di cui al presente contratto, ed in particolare:

- a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dalla ASL di Rieti, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, la ASL comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;
- b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;
- c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che la ASL di Rieti vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con l'Aggiudicatario e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei

disabili”).

Articolo 25. DEC, RUP e Referente della fornitura

Con la stipula del presente contratto:

- la ASL Rieti, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Dott. Fabio Fiormonte in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e la Dr.ssa Emma Giordani quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal DPR citato.
- l'Aggiudicatario individua nella persona del dott. [REDACTED] il Referente della fornitura nei confronti della ASL di Rieti, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Aggiudicatario. I dati di contatto del Referente sono:
e-mail: [REDACTED]@alcon365.com, tel.:02/818031PEC: gare@alcon-pec.it.
In caso di assenza del Referente, l'Aggiudicatario deve comunicare tempestivamente al DEC ed alla UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Articolo 26. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla instaurazione del rapporto contrattuale ed alla gestione del medesimo nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi e per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 27. Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario. In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario. Ai soli fini della registrazione saranno omissi gli atti/documenti allegati.

Articolo 28. Subappalto e cessione del contratto

Si fa espresso riferimento all'art. 19 del Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi medici per oculistica.

Articolo 29. Foro competente

Il Foro di Rieti sarà competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto.

Articolo 30. Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia.

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Lì: Milano, 31 ottobre 2019

L'Aggiudicatario
Soc. Alcon Italia S.p.a.
Dott. [REDACTED]
*documento firmato digitalmente

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

Il sottoscritto dott. Marco Ciano, in qualità di Legale rappresentante della Soc Alcon Italia S.p.a, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito richiamati e contenuti nel presente atti, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare e Capitolati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30.

Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
L'Aggiudicatario
Alcon Italia S.p.A.
Un Procuratore
*documento firmato digitalmente